

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro II - Delle successioni
Titolo V - Delle donazioni

Art. 786 Donazione a ente non riconosciuto (Abrogato)

[La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non è notificata al donante l'istanza per ottenere il riconoscimento. La notificazione produce gli effetti indicati dall'ultimo comma dell'[articolo 782](#) . Salvo diversa disposizione del donante, i frutti maturati prima del riconoscimento sono riservati al donatario.]